



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2009, proposto da:
L.A.V. - Lega Anti Vivisezione Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Descovich, Matteo Gasparin, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

contro

Comune di Tezze Sul Brenta - (Vi), parte non costituita in giudizio.

nei confronti di

Arci Caccia di Roma, Arci Caccia - Sezione Provinciale di Vicenza, parte non costituita in giudizio.

per l'annullamento:

dell'ordinanza n. 78 del 16 ottobre 2008 avente ad oggetto il controllo numerico dei colombi nel territorio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 16 ottobre 2008 il Sindaco di Trezza sul Brenta adottava l'ordinanza n. 78 del 16 ottobre 2008 avente ad oggetto il controllo numerico dei colombi nel territorio comunale, mediante il loro abbattimento nelle zone agricole, durante il periodo aperto alla caccia.

Detto provvedimento veniva impugnato dal ricorrente con la presentazione del presente ricorso.

All'udienza del 22 Novembre 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.

Dall'esame del provvedimento impugnato risulta evidente il venire in essere di un vizio di violazione di legge e con riferimento al connaturato disposto di cui agli art. 18 e 19 della L.n. 157/1999. Detta normativa, costituente un complesso di "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", ha disciplinato il percorso procedimentale in base al quale è possibile effettuare i controlli sulla fauna selvatica "*per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche*".

Dette norme sopra ricordate hanno precisato che..."*tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento*".

L'applicazione della L. n.157/1999 ai colombi oggetto del provvedimento impugnato deve ritenersi inequivocabile, considerando il fatto che la disciplina sopra richiamata è diretta a tutelare la fauna indistintamente richiamata e, quindi, tutte le specie selvatiche che compongono detta fauna.

Detta equiparazione è stata, peraltro, sancita già da questo Tribunale con precedenti pronunce (sentenza n. 471/2010) laddove si è ammesso, tra l'altro, che il regime del contenimento proprio delle specie selvatiche, non possa che attuarsi con i metodi ecologici e con le prescrizioni di cui all'art. 19 sopra citato.

3. Nel caso sottoposto a questo Collegio il Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta ha ritenuto di non applicare il disposto normativo contenuto nella L. n. 157/1999 e con riferimento agli articoli sopracitati. Detta “non applicazione” è evidente laddove si consideri come non vi sia menzione, nell'ordinanza impugnata, del parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica così, come, non vi sia traccia alcuna sia, dei “*metodi ecologici*” da utilizzare nell'abbattimento sia, ancora, dell'indispensabile “*piano di abbattimento regionale*”.

Sul punto va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2109 del 08-05-2007) il potere del Sindaco di emanare provvedimenti d'urgenza è circoscritto all'individuazione di precisi presupposti, attestanti l'eccezionalità e l'urgenza, assistiti da un onere motivazionale che dia conto dell'esistenza di una “*di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria*”.

4. E' allora evidente come il già rilevato vizio di violazione di legge sia correlato al venire in essere dell'ulteriore vizio del difetto di motivazione e, ciò, ove si consideri come l'ordinanza impugnata non faccia menzione alcuna dell'attività istruttoria esperita, suscettibile di individuare quelle eccezionali ragioni sopra citate e che avrebbe legittimato una deroga alla disciplina nazionale sopra ricordata.

Analogo difetto di motivazione è evincibile laddove si consideri come non appare possibile individuare, nel provvedimento impugnato, l'indispensabile nesso causale tra la presenza dei colombi e il pregiudizio della salute pubblica, presupposto quest'ultimo dato per scontato nel provvedimento impugnato che, al contrario, avrebbe dovuto essere congruamente motivato anche in ragione del ricorso ad un provvedimento eccezionale.

Come ha precisato un'analogha pronuncia *“se il Sindaco si trova a poter fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente, nell'esercizio ordinario dei suoi poteri, o la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento o, ancora, tali presupposti, con evidenza, non ricorrono, e quindi, non possono dirsi legittimamente fondati i provvedimenti ad essi conseguenti* (Cons. di Stato Sez. V, Sent. n. 6366 del 11-12-2007)”.

5. E' il caso sottoposto a questo Collegio. L'ordinanza impugnata, non solo non argomenta circa i presupposti eccezionali che avrebbero portato a disapplicare una normativa pur vigente, ma nel contempo non motiva su quali siano i danni alla salute posti a fondamento del provvedimento.

Detto provvedimento non contiene nemmeno l'indicazione di un termine ultimo di efficacia dell'ordine di abbattimento che esso sancisce, determinando l'assenza di un ulteriore presupposto per l'adozione di un atto di natura eccezionale.

L'accoglimento dei motivi sopra evidenziati consente di prescindere dall'esame nel merito degli ulteriori motivi addotti dalla parte ricorrente.

Il ricorso può, pertanto, essere accolto e va annullato il provvedimento impugnato. La peculiarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2012

con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)